



Al Presidente del Consiglio  
regionale del Piemonte

CC 2.18 1/2378/19/X

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA <sup>CC 2378</sup>

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno  
(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

**OGGETTO: Esenzione dal pagamento dei ticket per persone non occupate ai sensi dell'art 19, comma 7 del D.lgs 150/2015.**

### Premesso che:

l'articolo 3 della Costituzione prevede che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale";

l'articolo 32 della Costituzione cita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

l'articolo 9, comma 1 dello Statuto regionale: "La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità".

### Visto che:

nella circolare ministeriale n. 34/2015 il Ministero ha chiarito che "è in condizione di non occupazione chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, ovvero chi, puruna tale attività, ne ricavi un reddito inferiore annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione";

l'art. 19 del decreto legislativo n. 150/2015 mira ad evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupati di persone non immediatamente disponibili allo svolgimento di attività lavorativa e, tal fine, vincola la fruizione di prestazioni di carattere sociale esclusivamente alla condizione di non occupazione.

### Premesso che

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la formazione ha inviato apposita circolare di chiarimento relativamente alle "condizioni di non occupazione ex art. 19, comma 7 D.lgs. 150/2015 (registro ufficiale uscita 5090 del 4 aprile 2016) al fine dell'attribuzione di prestazioni di carattere sociale, ivi incluse quelle legate all'esenzione dal ticket;

in particolare il Ministero pone l'attenzione sulla succitata distinzione tra "stato di disoccupazione" e "condizione di non occupazione";



nel testo si precisa che "ai fini dell'attribuzione di prestazioni di carattere sociale, ivi incluse quelle legate all'esenzione dal ticket, le Aziende sanitarie dovranno tenere conto della intervenuta modifica legislativa e delle indicazioni previste nella circolare 34/2015";

con la predetta circolare veniva richiesto altresì di intervenire presso le ASR al fine di garantire tutele ed uniformi informazione a tutti i cittadini;

la Regione Toscana, ad esempio, ha fornito precise indicazioni in merito alla procedura necessaria per beneficiare di prestazioni di carattere sociale, dichiarando che non sia più necessario rivolgersi ai CPI per rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e registrarsi come disoccupato, ma sia invece possibile auto-dichiarare la condizione di non-occupazione.

### **INTERROGA LA GIUNTA E L'ASSESSORE**

per sapere se le indicazioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, registro ufficiale uscita 5090 del 4 aprile 2016, siano state recepite dalle Aziende sanitarie regionali per garantire tutele ed informazioni uniformi a tutti i cittadini.

#### **FIRMATO IN ORIGINALE**

*(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)*